



Genova, 8 luglio 2021

Oggetto: Circolare informativa n. 06/21

## Sommario

<b>Sezione 1: Aggiornamenti in breve .....</b>	<b>2</b>
1. DI sostegni bis: contributo a fondo perduto “alternativo” .....	2
2. Termini di versamento delle imposte.....	3
3. Circolare AdE n. 7/2021: chiarimenti su detrazioni e deduzioni.....	3
4. Accesso all’area riservata nel sito dell’Agenzia delle Entrate.....	4
5. Recupero imposta sostitutiva rivalutazione versata in eccesso .....	4
6. Riserva di rivalutazione e impatto ai fini ACE .....	5
7. Proroga sanzioni per informativa erogazioni pubbliche .....	5
8. IVA - Novità per il commercio elettronico .....	5
<b>Sezione 2: Approfondimenti.....</b>	<b>8</b>
9. Linee guida Confindustria per i modelli 231 .....	8
10. Consulenza giuridica AdE n. 8/2021: applicabilità della c.d. “legge antisprechi” .....	8
11. Interpello n. 378/2021: passaggio al regime forfetario e comportamento concludente.....	9
12. Le novità in materia di Lavoro e Previdenza.....	9
<b>Sezione 3: Principali adempimenti.....</b>	<b>12</b>
13. Mese di luglio 2021.....	12

### Genova

Via XX settembre 33/7  
16121 GENOVA  
Tel +39 010 5705003  
Fax +39 010 9845507

### Milano

Piazza Velasca 8  
20122 MILANO  
Tel +39 02 76004104  
Fax +39 02 76000714

### Savona

Via Paleocapa 19/3  
17100 SAVONA  
Tel +39 019 814255  
Fax +39 010 9845507



## Sezione 1: Aggiornamenti in breve

### 1. DI sostegni bis: contributo a fondo perduto “alternativo”

A partire dal 5 luglio 2021 e fino al 2 settembre 2021 è possibile effettuare la trasmissione telematica dell’istanza per richiedere il contributo a fondo perduto “alternativo” previsto dal dl “sostegni bis”.

Il contributo a fondo perduto, alternativo a quello “automatico”, è rivolto ai soggetti con un ammontare di ricavi o di compensi non superiore a dieci milioni di euro e può avere un importo massimo di 150.000 euro. Due i requisiti per accedere al sostegno: aver conseguito nel 2019 ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro e aver avuto un calo mensile medio del fatturato e dei corrispettivi dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 di almeno il 30% rispetto al periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.

Soddisfatti i requisiti previsti, l’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021 e l’analogo importo del periodo 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020.

Le percentuali previste sono diverse a seconda che il soggetto richiedente abbia percepito o meno il contributo del precedente Dl Sostegni e quella da applicare è determinata in base alla fascia di ricavi e compensi conseguiti nel 2019:

SOGGETTI CHE HANNO BENEFICIATO DEL CONTRIBUTO SOSTEGNI	SOGGETTI CHE NON HANNO BENEFICIATO DEL CONTRIBUTO SOSTEGNI *	RICAVI/COMPENSI ANNO 2019
60%	90%	non superiori a 100.000 euro
50%	70%	superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro
40%	50%	superiori a 400.000 euro e fino a 1.000.000 euro
30%	40%	superiori a 1.000.000 euro e fino a 5.000.000 euro
20%	30%	superiori a 5.000.000 euro e fino a 10.000.000 euro

Chi ha i requisiti previsti per ottenere questo nuovo contributo ma ha già ottenuto il contributo “Sostegni bis automatico”, potrà ottenere nel caso l’eventuale maggior valore del contributo c.d. “alternativo”.

La peculiarità dell’istanza da presentare per effettuare la richiesta, rispetto a quelle dei precedenti contributi a fondo perduto legati all’emergenza epidemiologica, consiste in una sezione dedicata agli aiuti di Stato ricevuti. Il richiedente potrà richiedere infatti il contributo limitatamente all’importo che consente di non superare il limite di aiuti di Stato, indicando tale minor importo nell’apposita sezione



dell'istanza denominata "Minor importo richiesto".

Per maggiori dettagli si rimanda alla [guida pubblicata sul sito dell'Agenzia delle Entrate](#).

## **2. Termini di versamento delle imposte**

Vista la possibilità, per il 2020, di convocare l'assemblea entro il maggior termine di 180 giorni, anche il termine di versamento delle imposte delle società di capitali ed enti equiparati dovute sulla base della dichiarazione subisce uno slittamento. In base all'art. 17 co. 1 del DPR 435/2001, infatti, "i soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, versano il saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed a quella dell'imposta regionale sulle attività produttive entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio".

Pertanto, per i soggetti con periodo d'imposta 2020 "solare", che approvano il bilancio d'esercizio 2020 entro il 29.6.2021, i termini per pagare il saldo del 2020 e la prima rata di acconto per il 2021, in base alle dichiarazioni IRES e IRAP 2021, sono i seguenti:

- 20.8.2021 (il 31.7.2021, cadendo di sabato, slitta al 2 agosto che, a sua volta, rientrando nella "proroga di Ferragosto", subisce un ulteriore slittamento al 20.8.2021);
- 19.9.2021, domenica, che slitta a lunedì 20.9.2021, con la maggiorazione dello 0,4% (termine calcolato dal 20.8.2021, sulla base dei chiarimenti forniti dalla ris. Agenzia delle Entrate 128/2007).

## **3. Circolare AdE n. 7/2021: chiarimenti su detrazioni e deduzioni**

A seguito di un tavolo tecnico con la Consulta nazionale dei CAF, è stata pubblicata la circolare-guida relativa alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche per il periodo d'imposta 2020.

Il documento aggiorna la corrispondente circ. n. 19 del 2020 (relativa al periodo d'imposta 2019) e costituisce una trattazione sistematica delle disposizioni normative e delle indicazioni di prassi riguardanti oneri detraibili, deducibili e crediti d'imposta, anche sotto il profilo degli obblighi di:

- produzione documentale da parte del contribuente al CAF o al professionista abilitato, ai fini del rilascio del visto di conformità sulla dichiarazione;
- conservazione della documentazione da parte di questi ultimi per la successiva produzione all'Amministrazione finanziaria.

La circ. 7/2021 fornisce, tra l'altro, chiarimenti in tema di:

- superbonus del 110% di cui all'art. 119 del DL 34/2020;
- "bonus facciate", la detrazione d'imposta pari al 90% delle spese sostenute per interventi



- finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, compresi gli interventi di sola pulitura o tinteggiatura, introdotta dall'art. 1 co. 219-223 della L. 160/2019;
- "bonus vacanze" di cui all'art. 176 del DL 34/2020, fruibile nella misura dell'80%, d'intesa con il fornitore del servizio, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto o del 20%, come detrazione d'imposta in sede di dichiarazione dei redditi, da parte dell'avente diritto;
  - tracciabilità dei pagamenti per beneficiare della detrazione d'imposta del 19% degli oneri, con l'esclusione di determinate spese sanitarie;
  - parametrazione delle detrazioni previste dall'art. 15 del TUIR all'ammontare del reddito complessivo, a esclusione di quelle riguardanti gli interessi dei mutui e le spese sanitarie.

#### **4. Accesso all'area riservata nel sito dell'Agenzia delle Entrate**

Si ricorda che dal 1° marzo 2021, in linea con quanto disposto dal Decreto Semplificazione e Innovazione digitale (DL n. 76/2020), l'Agenzia delle Entrate non rilascerà nuove credenziali Fisconline ai cittadini. Restano valide, comunque, le credenziali Fisconline già in possesso degli utenti e in uso, ma verranno dismesse il 30 settembre 2021.

Dal 1° marzo prossimo, quindi, chi non possiede le credenziali Fisconline potrà accedere all'area riservata dei servizi online dell'Agenzia utilizzando esclusivamente una delle tre modalità di autenticazione universali, SPID, CIE (carta d'identità elettronica) o CNS (carta nazionale dei servizi), riconosciute per accedere ai servizi online di tutte le Pubbliche amministrazioni.

I professionisti e le imprese in possesso delle credenziali Entratel, Fisconline e Sister, rilasciate dall'Agenzia, potranno continuare a utilizzarle anche dopo il 1° marzo e fino alla data che sarà stabilita con un apposito decreto attuativo, come previsto dal Codice dell'amministrazione digitale.

Le persone fisiche, prima di poter operare per le società e/o per gli enti per i quali siano stati autorizzati, devono identificarsi e, dal 1° ottobre 2021, potranno farlo esclusivamente con SPID o CIE o CNS, a meno che siano titolari di partita IVA.

#### **5. Recupero imposta sostitutiva rivalutazione versata in eccesso**

Per i soggetti che hanno versato (o verseranno) le imposte sostitutive per la rivalutazione dei beni e per l'affrancamento del saldo attivo in eccesso rispetto al dovuto, esiste la possibilità di recuperare la differenza evidenziando la stessa negli appositi righi del quadro RX dedicati alle eccedenze di versamento a saldo.

Tale credito può essere, alternativamente:

- chiesto a rimborso;



- utilizzato in compensazione;
- trasferito al consolidato fiscale.

Per i crediti che eccedono la soglia di legge di 5.000,00 euro, la compensazione è subordinata alla presentazione preventiva della dichiarazione dei redditi munita del visto di conformità.

#### **6. Riserva di rivalutazione e impatto ai fini ACE**

Il saldo attivo di rivalutazione, in quanto riserva indisponibile, ai fini dell'ACE non può essere computato nella base di calcolo dell'agevolazione. Tuttavia, come rilevato dalla circ. Agenzia Entrate 3.6.2015 n. 21 (§ 3.13), le riserve di rivalutazione possono rilevare ex post, all'atto del realizzo dei beni rivalutati.

La questione pone alcune delicate problematiche con riferimento alla c.d. "super ACE" (art. 19 del DL 73/2021), per la quale rilevano solo gli incrementi del 2021. In tali casi:

- se il saldo attivo si è formato nel 2020 e si è "consolidato" a seguito dell'approvazione del bilancio stesso nel 2021, la cessione del bene rivalutato nel 2021 dovrebbe portare ad agevolare la quota di riserva corrispondente al bene in questione;
- con riferimento alle riserve pregresse per rivalutazioni passate, invece, la situazione è dubbia, in quanto l'Amministrazione finanziaria potrebbe eccepire che queste si sono formate in periodi in cui non esisteva la "super ACE".

#### **7. Proroga sanzioni per informativa erogazioni pubbliche**

L'art. 11-sexiesdecies del DL n. 52/2021, inserito in sede di conversione in legge del decreto, proroga le disposizioni di cui all'art. 1 co. 125-ter della L. 124/2017, in base al quale, a partire dall'1.1.2020, l'inosservanza degli obblighi di pubblicazione delle erogazioni pubbliche ricevute di cui ai precedenti commi 125 e 125-bis comporta una sanzione pari all'1% degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000,00 euro, nonché la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti.

Il DL 52/2021 stabilisce, ora, che per l'anno 2021 il termine di cui all'art. 1 co. 125-ter della L. 124/2017 è prorogato all'1.1.2022. Il differimento dovrebbe riguardare le erogazioni pubbliche percepite nel 2020, mentre sembrerebbe meno sensato riferire la proroga alle erogazioni percepite nel 2021.

#### **8. IVA - Novità per il commercio elettronico**

Con il DLgs. 83/2021 pubblicato sulla *G.U.* 15.6.2021, sono state recepite le novità del c.d. "pacchetto



IVA sul commercio elettronico” (artt. 2 e 3 della direttiva 2017/2455/UE e direttiva 2019/1995/UE) applicabili dall’1.7.2021.

Il decreto modifica, in modo significativo, fra l’altro, il DPR 633/72 e il DL 331/93. Le novità principali sono le seguenti:

- il sistema Moss (mini sportello unico), previsto per i servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione e servizi prestati per via elettronica (TTE), ha mutato denominazione in sistema OSS (One Stop Shop) ed è stato esteso ad altri servizi B2C, alle vendite a distanza intracomunitarie di beni, nonché ad alcune cessioni nazionali di beni; a seguito di tale modifica anche i soggetti che pongono in essere tali operazioni possono pertanto registrarsi in uno Stato membro e rendere conto in tale Paese dell'IVA dovuta in altri Stati europei;
- la soglia esistente per le vendite a distanza intracomunitarie di beni finora esistente e prevista in ogni singolo Paese della UE (da 35.000 euro a 100.000 euro) è stata abolita e sostituita da una nuova soglia applicabile a livello unionale (pari a 10 000 euro), al di sotto della quale, in deroga ai criteri di territorialità, le prestazioni di servizi TTE e le vendite a distanza intracomunitarie di beni possono rimanere soggette all'IVA nello Stato membro in cui è stabilito il soggetto passivo che fornisce tali servizi TTE o in cui si trovano tali beni nel momento in cui inizia la spedizione o il trasporto;
- sono state introdotte disposizioni speciali in base alle quali, ai fini dell'IVA, un'impresa che facilita cessioni tramite l'uso di un'interfaccia elettronica online viene considerata aver ricevuto e fornito i beni essa stessa;
- l'esenzione dall'IVA per le importazioni di piccole spedizioni di valore fino a 22 euro è stata soppressa ed è stato creato un nuovo regime speciale per le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi di valore intrinseco non superiore a 150 euro, denominato sportello unico per le importazioni (IOSS);
- sono state introdotte misure di semplificazione per le vendite a distanza di beni importati in spedizioni non superiori a 150 EUR, anche nel caso in cui non si ricorra all'IOSS (regime speciale);
- sono stati introdotti nuovi obblighi in materia di conservazione della documentazione per le imprese che facilitano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi tramite l'uso di un'interfaccia elettronica.

L’Agenzia delle Entrate con il provv. n. 168315 del 25.6, ha individuato gli uffici competenti a svolgere le attività connesse ai nuovi regimi speciali OSS e IOSS e ha illustrato le procedure on line a disposizione degli operatori che intendono registrarsi ai regimi stessi, nonché le regole di presentazione delle relative



dichiarazioni trimestrali e mensili.

Con riferimento al sistema IOSS si segnala che l'Agenzia delle Dogane, con la circolare n. 26 del 30 giugno 2021 e le determinazioni n. 219776 e 219778 sempre del 30 giugno 2021, ha fornito le indicazioni procedurali di carattere doganale in materia di vendite a distanza, a seguito delle novità appena illustrate.



## Sezione 2: Approfondimenti

### 9. Linee guida Confindustria per i modelli 231

Nel corso del mese di giugno, Confindustria ha ultimato la versione aggiornata del documento intitolato “Linee guida per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231”. Il precedente aggiornamento risale al 2014 e aveva visto, tra l’altro, l’inserimento di un capitolo dedicato ai “gruppi di imprese” che il DLgs. 231/2001 non prende espressamente in considerazione e che viene mantenuto nella nuova versione, stante la rilevanza pratica del tema (capitolo V).

Tra le novità di maggior rilievo del 2021, si può evidenziare il paragrafo dedicato al “Sistema integrato di gestione dei rischi” che muove dal “dato acquisito che il rischio di compliance, ossia di non conformità alle norme, comporta per le imprese il rischio di incorrere in sanzioni giudiziarie o amministrative, perdite finanziarie rilevanti o danni reputazionali in conseguenza di violazioni di norme imperative ovvero di autoregolamentazione, molte delle quali rientrano nel novero dei reati di cui al DLgs. 231/2001” (capitolo II, paragrafo 3 delle Linee guida).

Alla luce della recente introduzione dei reati tributari nel novero dei reati presupposto presi in considerazione dal DLgs. 231/2001 (DL 124/2019 convertito e DLgs. 75/2020), nello strutturare tale sistema integrato viene dedicato un focus alla “compliance fiscale” (capitolo II, paragrafo 3.1.1).

In proposito Confindustria ritiene auspicabile far leva su quanto già implementato dalle imprese ai fini della mitigazione del rischio fiscale, nonché sull’adeguamento ad altre normative.

In particolare, si fa riferimento a quelle disposizioni che richiedono l’implementazione di contromisure finalizzate a ottenere la ragionevole certezza in merito all’attendibilità delle informazioni economico-finanziarie prodotte dall’azienda. Si pensi al sistema di Tax control framework (TFC) e alla c.d. “cooperative compliance” introdotta dal DLgs. 128/2015.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda alle linee guida reperibili al seguente [link](#).

### 10. Consulenza giuridica AdE n. 8/2021: applicabilità della c.d. “legge antisprechi”

L’agenzia delle Entrate è intervenuta con la consulenza giuridica 8/2021 sull’applicazione dell’articolo 16 della legge 166/2016 (c.d. “legge antispreco”), che consente alle imprese di neutralizzare l’effetto fiscale – ai fini IVA e IRES – della cessione gratuita di alcune tipologie di beni ad enti non profit, a fini di solidarietà sociale. In particolare viene confermata l’applicabilità sia ai beni «non commercializzabili» (a causa di alterazioni, danni o vizi) sia a quelli esclusi dal mercato per altre ragioni. Ad avviso dell’Amministrazione finanziaria, tuttavia, in questo caso, dovrà trattarsi di circostanze oggettive, legate ad una rilevante riduzione del valore economico (beni obsoleti per tecnologia/design o altrimenti



destinati allo scarto).

Ribadita inoltre, per i beni ricompresi nell'agevolazione e fermi restando gli adempimenti documentali, la detraibilità dell'IVA assolta per l'acquisto o la produzione dei beni ceduti.

#### **11. Interpello n. 378/2021: passaggio al regime forfetario e comportamento concludente**

Secondo la risposta a interpello dell'Agenzia delle Entrate n. 378 del 31.5.2021, non può applicare il regime forfetario per il 2020 il soggetto che, pur possedendo tutte le condizioni previste dalla L. 190/2014, abbia emesso nel corso di tale anno fatture con IVA procedendo alla trasmissione delle relative liquidazioni periodiche. Ciò integra comportamento concludente per il regime ordinario, scelta che non può essere oggetto di ripensamento e semplicemente corretta mediante l'emissione di note di variazione.

##### Regime delle opzioni e delle revoche

Ai sensi dell'art. 1 del DPR 442/97, l'opzione e la revoca di regimi di determinazione dell'imposta o di regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili. La validità dell'opzione e della relativa revoca è subordinata unicamente alla sua concreta attuazione sin dall'inizio dell'anno o dell'attività.

##### Nozione di comportamento concludente

Per comportamento concludente s'intende l'effettuazione da parte del contribuente di adempimenti che presuppongono inequivocabilmente la scelta di un determinato regime, in luogo di quello di base, ferma restando la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi per avvalersi del regime opzionale. L'Amministrazione ha poi precisato che a prevalere, ai fini della concreta attuazione del regime prescelto, sono i comportamenti concludenti di carattere fiscale, tra cui, a mero titolo esemplificativo:

- l'addebito in fattura dell'IVA e la liquidazione e il versamento dell'imposta per i soggetti che, in base al regime naturalmente applicabile, ne sarebbero esclusi;
- in relazione all'opzione per la determinazione del reddito su base catastale da parte delle società agricole, il versamento delle imposte in applicazione di tale regime e la presentazione della dichiarazione dei redditi in conformità a tale scelta.

#### **12. Le novità in materia di Lavoro e Previdenza**

##### ***Dal 1° luglio 2021 nuovo "assegno ponte" per i figli***

Con Comunicato stampa del 4 giugno 2021, il Consiglio dei ministri ha reso noto l'approvazione di un decreto legge che introduce, a decorrere dal 1° luglio 2021 fino al 31 dicembre 2021, un assegno temporaneo ("assegno ponte") destinato alle famiglie con figli minori che non abbiano diritto ai vigenti



assegni per il nucleo familiare.

Per poter accedere al suddetto assegno il richiedente deve essere in possesso di un ISEE inferiore a 50.000 euro annui, oltre che di una serie di requisiti individuati nel decreto stesso.

L'assegno è corrisposto per ciascun figlio minore in base al numero dei figli stessi e alla situazione economica della famiglia attestata dall'ISEE, inoltre, il beneficio medio riferibile alla misura per il periodo che va dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021 è pari a 1.056 euro per nucleo e 674 euro per figlio. Il decreto prevede infine che, a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, gli importi mensili dell'assegno per il nucleo familiare già in vigore siano maggiorati di 37,5 euro per ciascun figlio in favore dei nuclei familiari fino a due figli, e di 55 euro per ciascun figlio in favore dei nuclei familiari di almeno tre figli.

#### ***Diritto al buono pasto anche in assenza di pausa pranzo durante il turno***

La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n. 15629 del 4 giugno 2021, nel respingere il ricorso di un'azienda ospedaliera, ha confermato il diritto del lavoratore a percepire i buoni pasto, in sostituzione del servizio mensa, anche qualora il turno lavorativo avvenga in orari durante i quali non vengono consumati pasti.

#### ***Infortunio: esclusa la responsabilità ex 231 se l'impresa non intende risparmiare sui costi***

In caso di infortunio sul lavoro di un dipendente, l'azienda non è responsabile ex D.Lgs n. 231/2001 se le norme sulla sicurezza del lavoro vengono violate a seguito di una sottovalutazione del rischio e non invece con l'intento di ottenere un risparmio sui costi.

È quanto ha statuito la Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 22256/2021, precisando che non sempre il risparmio sui costi derivante dalla mancata adozione di misure di prevenzione sia da considerarsi intenzionale e significativo.

#### ***Il co.co.co. non può essere inquadrato come dipendente solo perché ha un orario preciso***

Il co.co.co. non è inquadrabile come dipendente dell'impresa solo perché osserva un preciso orario di lavoro. È quanto ha statuito la Corte di Cassazione con l'Ordinanza n. 16720 del 14 giugno 2021, nella quale ha chiarito che il suddetto lavoratore può essere inquadrato come dipendente qualora il giudice accerti che l'attività originariamente individuata nel contratto a progetto rientra nello schema tipico del lavoro subordinato.



***Assegno al nucleo familiare: aggiornati gli importi da luglio***

L'INPS, con il Messaggio n. 2331 del 17 giugno 2021, ha pubblicato le tabelle con gli importi aggiornati dell'assegno per il nucleo familiare spettante a lavoratori subordinati e assimilati a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021.

Le tabelle sono aggiornate sulla base della maggiorazione, prevista dal DL n. 79/2021, pari a 37,5 euro per ciascun figlio (per i nuclei familiari fino a 2 figli), ed a 55 euro per ciascun figlio (per i nuclei familiari con almeno 3 figli).

L'istituto comunica inoltre che è aperta la procedura per l'invio delle domande, da presentarsi entro il 30 giugno 2021.

***Convertito in legge il DL Riaperture: prorogata la procedura semplificata per il lavoro agile***

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 21 giugno 2021 è stata pubblicata la Legge n. 87 del 17 giugno 2021 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge n. 52 del 22 aprile 2021 (cd. Decreto Riaperture), recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19".

Tra le previsioni di maggiore interesse per i datori di lavoro, si segnala la proroga, fino al 31 dicembre 2021, della procedura semplificata per effettuare le comunicazioni di lavoro agile e della possibilità, per i datori di lavoro privati, di far ricorso a tale modalità di svolgimento della prestazione lavorativa per ogni rapporto di lavoro subordinato anche in assenza degli accordi individuali.

***Non paga le ritenute il cessionario che acquista solo il ramo d'azienda e non anche i lavoratori***

La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n. 18117 del 24 giugno 2021, interpellato in materia di cessione d'azienda, ha statuito che il cessionario non è tenuto a pagare le ritenute IRPEF, non versate dal cedente, se acquista solo il ramo dell'azienda e non anche i dipendenti.

Gli ermellini hanno infatti precisato che il cessionario non può diventare responsabile in solido anche di debiti tributari relativi ad elementi dell'azienda che non hanno formato oggetto di cessione.



### Sezione 3: Principali adempimenti

#### 13. Mese di luglio 2021

DATA	ADEMPIMENTO	
15 Luglio	IMPOSTA DI BOLLO E-FATTURE MESSA A DISPOSIZIONE ELENCHI FATTURE <i>Il trimestre 2021</i>	Messa a disposizione degli elenchi A e B, all'interno del portale "Fatture e Corrispettivi", contenenti gli estremi delle fatture elettroniche emesse nel trimestre solare di riferimento sul quale viene calcolata l'imposta di bollo. L'elenco B con i suggerimenti dell'Agenzia delle Entrate è modificabile fino al 10 settembre. La scadenza per il versamento è il 30 settembre.
16 Luglio	RITENUTE SUI REDDITI	Versamento ritenute operate nel mese precedente per: - redditi di lavoro dipendente e assimilato; - redditi di lavoro autonomo; Altre ritenute alla fonte.
	IVA <i>(contribuenti con obbligo mensile)</i>	Termine ultimo per liquidazione e versamento dell'IVA relativa al mese precedente
	INPS	Versamento dei contributi INPS dovuti sulle retribuzioni dei dipendenti, gestione separata, sui compensi corrisposti nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi/a progetto
20 Luglio	<b>VERSAMENTI IMPOSTE E CCIAA SOGGETTI ISA E FORFETARI</b> <i>Saldo 2020 / I acconto 2021</i>	Versamento saldo 2020 e 1° acconto 2021 per imposte redditi PF, SP e soggetti Ires - Irap. È prorogato dal 30 giugno 2021 ad oggi, senza interessi, il termine per i versamenti per i contribuenti ISA e i forfetari in scadenza oggi (si veda il comunicato stampa MEF 28 giugno 2021). Per l'emergenza Covid-19 è stato adottato un DPCM che proroga il termine di versamento del saldo 2020 e del primo acconto 2021 delle imposte sui redditi e dell'Iva, per i soggetti Isa e i contribuenti aderenti al regime forfetario.
26 Luglio	INTRASTAT <i>(contribuenti con obbligo mensile/trimestrale)</i>	Presentazione degli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) delle cessioni e/o acquisti di beni e delle prestazioni di servizi rese nel mese/trimestre precedente nei confronti di soggetti UE.
30 Luglio	<b>VERSAMENTI IMPOSTE E CCIAA 2021 CON MAGGIORAZIONE</b> <i>Saldo 2020 / I acconto 2021</i>	Versamento saldo 2020 e 1° acconto 2021 per imposte redditi PF, SP e soggetti Ires - Irap con l'applicazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
31 Luglio	<b>AGCM ANTITRUST</b>	Termine di versamento del contributo 2021 all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per le società di capitali con ricavi totali superiori a € 50.000.000 (secondo ultimo bilancio approvato prima del 23/02/2021).
<del>31</del> Luglio	<b>IVA TR</b> <i>Il trim 2021</i>	Termine per la presentazione del modello IVA TR relativo al II trimestre 2021.
2 Agosto	<b>ESTEROMETRO</b> <i>Il trim 2021</i>	Esterometro II trimestre 2021.
<del>31</del> Luglio 20 Agosto	<b>VERSAMENTI IMPOSTE E CCIAA 2021 APPROVAZIONE BILANCIO DA GIUGNO 2021</b> <i>Saldo 2020 / I acconto 2021</i>	Versamento saldo 2020 e 1° acconto 2021 per imposte redditi PF, SP e soggetti Ires - Irap che hanno approvato il bilancio nel termine lungo di 180gg o non l'hanno ancora approvato.

\*\*\*

**Lo Studio, restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, porge cordiali saluti.**